



IL TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione Lavoro

×vØ

in persona del giudice, dott. Marco Bilisari

all'udienza del **30 marzo 2011**, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile iscritta al **n. 1** del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2011**, vertente

TRA

FP - CGIL

(avv. Elisa Frascino)

RICORRENTE

E

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

(avv. Daniele Falagiani)

CONVENUTA

TTTTTTTTT

Il ricorso è fondato.

L'art. 65 d.lgs. n. 150/2009 deve essere interpretato nel senso che le norme del decreto che riguardano la contrattazione collettiva nazionale si applicano solo ai contratti collettivi nazionali stipulati dopo l'entrata in vigore della cd riforma Brunetta.

Infatti, il comma 5 del citato articolo, secondo cui *“le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso”*, se limitato – secondo la tesi favorevole a parte resistente – alle sole norme che riguardano il procedimento di formazione dei futuri contratti, detterebbe una regola assolutamente ovvia, e cioè che la legge non dispone che per l'avvenire (così come già previsto dall'art. 11 delle cd preleggi).

La limitazione alla contrattazione collettiva integrativa della disciplina di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 65 ha senso solo se per i contratti collettivi nazionali si sia optato per la loro caducazione, non con l'entrata in vigore del decreto di riforma ex artt. 1339 e 1419 secondo comma c.c., ma con la stipula dei futuri contratti, secondo la nuova disciplina legislativa (*“ad opinare diversamente, non avrebbe alcun senso la previsione dell'art. 65, che estende la efficacia degli attuali Contratti Integrativi fino al 31 dicembre 2010, ove le norme in contrasto con gli artt. 5 e 40 d.lgs. 165/01, nella versione aggiornata, siano suscettibili sin da ora di essere superate dal meccanismo di inserzione automatica”*, Tribunale di Lamezia

Terme).

Nessun valore interpretativo può essere attribuito alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, cui il comune di Castiglione della Pescaia si è adeguato, in quanto atto meramente interno, non avente efficacia normativa.

La giurisprudenza di merito, sinora, si è prevalentemente attestata su questa interpretazione (v. Tribunale di Torino 2 aprile 2010, giudice Federica Lanza, Tribunale di Pesaro decreto 19 luglio 2010; Tribunale di Lamezia Terme 7 settembre 2010; Tribunale di Lecce decreto 29 giugno 2010; Tribunale di Trieste; *contra* Tribunale di Pesaro sentenza 27 ottobre 2010). Pertanto, si configura il comportamento antisindacale lamentato da parte ricorrente essendo stati ancora efficaci, al momento dell'adozione delle modifiche al piano triennale, nel periodo marzo – ottobre 2010, gli artt. 7 del CCNL del 1° aprile 1999 e 6 del CCNL del 22 gennaio 2004 (Autonomie Locali).

Le spese di giudizio, stante le difficoltà interpretative delle nuove norme, devono essere integralmente compensate.

PQM

visto l'art. 28 legge n. 300/70,

dichiara l'antisindacalità della condotta posta in essere dal Comune di Castiglione della Pescaia, consistente nel mancato rispetto dell'art. 7 del CCNL del 1 aprile 1999 e dell'art. 6 del CCNL del 22 gennaio 2004 (Autonomie locali) ed in particolare nella modifica del piano triennale delle assunzioni senza attivazione delle procedure di consultazione sindacale contrattualmente previste;

ordina l'immediata cessazione dei denunciati comportamenti;

ordina all'amministrazione comunale di astenersi per il futuro, e sino all'entrata in vigore dei nuovi contratti collettivi nazionali secondo la previsione dell'art. 65 comma 5 d.lgs. n. 150/2009, dall'adottare i comportamenti antisindacali sopradescritti, dando così corso alla vigente contrattazione.

Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Grosseto, 30 marzo 2011

Il Giudice